



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Unione Comuni Garfagnana
n. 30 del 25/09/2017**

in vigore dal 01/01/2018

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - GETTITO DELL'IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 4 - RUOLO DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELL'OTD GARFAGNANA	3
ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEI VERSAMENTI	4
ARTICOLO 6 - MISURA DELL'IMPOSTA	4
ARTICOLO 7 - ESENZIONI.....	4
ARTICOLO 8 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	5
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE.....	5
ARTICOLO 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA.....	6
ARTICOLO 11- SANZIONI	6
ARTICOLO 12 - INTERESSI	7
ARTICOLO 13 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
ARTICOLO 14 - RIMBORSI	7
ARTICOLO 15 - CONTENZIOSO	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23.
2. L'Unione Comuni Garfagnana ha istituito con deliberazione di giunta n. 106 del 11/05/2015 l'Osservatorio Turistico di Destinazione Garfagnana costituito conformemente alle disposizioni e procedure previste dal progetto regionale "Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva" (Delibera GR n.763 del 7 settembre 2009) per conto e delega di tutti i comuni facenti parte dell'Unione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23. "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale".
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, gestite anche in forma non imprenditoriale ed agrituristiche che offrono alloggio, situate nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione non fondamentale "Turismo" all'Unione Comuni Garfagnana, come stabilisce la Legge Regione Toscana del 20.12.2016 n° 86 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) e la L.R. 23.06.2003 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina dell'agriturismo in Toscana).

Articolo 3 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, è destinato integralmente alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione non fondamentale "Turismo" all'Unione Comuni Garfagnana.
2. Le priorità verso cui indirizzare il gettito dell'imposta saranno indicate in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione annuale, dall'Unione Comuni Garfagnana su proposta del Comitato di indirizzo, come definito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione.
3. Il Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana riceve dal Comitato di indirizzo, entro la fine del mese di febbraio, l'adeguata informativa circa l'andamento dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno riferita all'anno precedente.
4. L'applicazione dell'imposta decorre a partire dal 1° gennaio 2018.

Articolo 4 - Ruolo del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo costituito all'interno dell'Osservatorio Turistico di Destinazione Garfagnana ha funzioni, progettuali, consultive e di controllo ai fini dell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L' imposta è dovuta dai soggetti passivi, non residenti nei Comuni della Garfagnana, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Il soggetto responsabile dei versamenti delle somme riscosse sulla base delle presenze registrate e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta stessa o eventuale altro soggetto se previsto dalla normativa di riferimento.

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è unica per tutte le strutture ricettive con riferimento alla loro tipologia, come definita dalla normativa regionale.

2. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.

3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Unione Comuni Garfagnana con apposita deliberazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla vigenza sentito il parere del Comitato di Indirizzo dell'OTD Garfagnana. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 7 – Esenzioni - riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 15 unità;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie dei territori comunali interessati, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore;
- e) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) i lavoratori fuori sede dimostrabile mediante autocertificazione.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione. A tal fine l'Unione Comuni Garfagnana predisporrà apposita modulistica. Per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza deve essere acquisita dalla struttura ricettiva ospitante la convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

3 - Sono previste riduzioni del 50% per:

- Per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi;
- per chi pernotta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. La quota relativa all'imposta deve essere inserita, salvo diversa disposizione di legge, nella ricevuta fiscale come "campo esente IVA". Nel caso di gruppi e famiglie il gestore può rilasciare una ricevuta unica.

2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua trimestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa, all'Unione Comuni Garfagnana entro i seguenti termini:

Trimestre	Scadenza del versamento
gennaio-febbraio-marzo	15 aprile
aprile-maggio-giugno	15 luglio
luglio-agosto-settembre	15 ottobre
ottobre-novembre-dicembre	15 gennaio

3. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- mediante bollettino postale sul conto di tesoreria intestato a Unione Comuni Garfagnana con causale "versamento Imposta di soggiorno";

- bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato a Unione Comuni Garfagnana con causale "versamento Imposta di soggiorno";

- versamento diretto presso la tesoreria dell'Unione Comuni Garfagnana con causale "versamento Imposta di soggiorno";

-mediante altre modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.

4. In caso la somma da versare per il trimestre sia inferiore ai 10,00 €, il gestore della struttura ricettiva ha la facoltà di rinviare il versamento al trimestre successivo. Rimangono obbligatori i termini e le modalità di rendicontazione di cui sopra.

Articolo 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Unione Comuni Garfagnana, entro gli stessi termini sopra previsti dall'art. 8 per il versamento, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato secondo i giorni di permanenza, il numero delle esenzioni, l'imposta versata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione di cui al periodo precedente va presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili.

2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dall'Unione Comuni Garfagnana ed è trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell'Amministrazione.

3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nei territori comunali interessati sono tenuti ad informare i

propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili e attraverso la distribuzione di apposito materiale informativo predisposto dall'Unione Comuni Garfagnana.

4. Il gestore è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza.

5. Il gestore invita a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo rilasciato dall'Unione Comuni Garfagnana e trasmetterlo alla stessa. Nel caso di mancata compilazione del suddetto modulo da parte dell'ospite, il gestore ne darà comunicazione all'Unione Comuni compilando il modulo predisposto. Detti moduli saranno trasmessi secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 9.

6. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto a trasmettere all'Unione Comuni Garfagnana, entro il 15 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con DPR 194/1996 - All. B.

7. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Unione Comuni Garfagnana, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (es. dichiarazione, copia dei versamenti, dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, ecc.).

Articolo 10 - Controllo e accertamento imposta

1. L'Unione Comuni Garfagnana effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto all'articolo 10, con criteri di verifica a campione, mediante il Corpo di Polizia Locale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.

2. La Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo, potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 10 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

3. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati all'Unione Comuni.

4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione.

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27.12.2006 n° 296.

Articolo 11 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997.

3. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 comma 1, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva, e per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 10, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

4. Gli importi del pagamento in misura ridotta, per le violazioni di cui al comma precedente, è stabilito dalla Giunta Unione Comuni, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689, anche in maniera differenziata per tipologia di violazione.

5. Nel caso di presentazione tardiva della dichiarazione ed in assenza di irregolarità nel versamento dell'imposta, si applica comunque la sanzione minima prevista.

Articolo 12 – Interessi

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi legali per il ritardo nel pagamento dalla data entro la quale doveva essere assolta l'imposta.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 14 – Rimborso

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 15 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992 n° 546.